



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80008770283 P.IVA 01466220280 cap 35021

Via Roma, 28 - ut@comune.agna.pd.it

PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net

I U C - 2017

IMU (patrimoniale)- TASI (servizi) - TARI (rifiuti)¹

La legge di stabilità 2014 ha istituito l'imposta unica comunale che comprende:

1. L'imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
2. La componente riferita ai servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
3. La tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti

Novità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016):

1. blocco aumento aliquote e tariffe dei tributi locali (esclusa TARI),
2. riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI sulle abitazioni concesse il comodato d'uso tra parenti di 1° grado (solo se con contratto di comodato registrato);
3. esenzione TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluse quelle di cat. A/1, A/8 e A/9).

Sono esenti IMU:

- L'abitazione principale e relative pertinenze (casa di residenza) salvo le case di lusso che continuano a pagarla
- L'abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero in modo permanente
- La casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di provvedimento di separazione legale ecc.
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
- Gli alloggi sociali (DM Min Infrastrutture 22.04.2008)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale
- I beni merce delle imprese costruttrici (NB in questa fattispecie la dichiarazione IMU ha efficacia costitutiva)
- I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

LA BASE IMPONIBILE SIA DELLA TASI SIA DELL'IMU è la stessa

Per i fabbricati:

La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i vari coefficienti, diversificati per categoria catastale:

GRUPPO CATASTALE A (con esclusione della cat. A/10) = 160;

GRUPPO CATASTALE A/10 = 80

GRUPPO CATASTALE B = 140

GRUPPO CATASTALE C/1 = 55

GRUPPO CATASTALE C/2, C/6, C/7 = 160

GRUPPO CATASTALE C/3, C/4, C/5 = 140

GRUPPO CATASTALE D (con esclusione della cat. D/5) = 65

GRUPPO CATASTALE D/5 = 80

Per i terreni agricoli: il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135.

ALIQUOTE IMU--TASI E DETRAZIONI

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2017 e Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2017 sono state disposte le aliquote e detrazioni TASI e IMU per l'anno 2017.

FATTISPECE IMPOSITIVA	IMU per mille	TASI per mille	SOMMA ALIQUOTE per mille
Aliquota ordinaria	9,60	0,00	9,60
Abitazione principale (A/1, A/8, A/9 e pertinenze)	4,00	0,00	4,00
Aree edificabili	9,60	0,00	9,60
Abitazione principale (escluse A/1, A/8, A/9 e pertinenze)	escluse	2,50	2,50
Fabbricati rurali ad uso strumentale²	esclusi	0,00	0,00
Terreni agricoli	9,60	esclusi	9,60
Immobili classificati nel gruppo catastale D ad uso produttivo	9,60	0,00	9,60

¹ Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 commi da 639 a 731

² Di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla legge 26/02/1994, n. 133



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80008770283 P.IVA 01466220280 cap 35021

Via Roma, 28 - ut@comune.agna.pd.it

PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net

TASI/IMU Fabbricati di interesse storico e artistico: Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici (art. 10 dlgs 42/2004 con vincolo trascritto in conservatoria RRII e annotazione negli atti catastali circ. 5/2012 Agenzia Territorio) TASI/IMU Fabbricati inagibili: Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità/inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa con una dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità/inabitabilità da parte di un tecnico abilitato.

Detrazioni TASI

Le riduzioni previste per la TASI sono:

- a. **detrazione di € 50,00**, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, ex articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011 e ex art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 27/2012, ivi comprese le unità immobiliari assimilate ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento IMU, se non in contrasto con la normativa vigente, nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente, nell'abitazione principale del soggetto passivo, una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente in misura pari o superiore al 74%. La detrazione spetta al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- il soggetto passivo dell'imposta e i componenti del nucleo familiare devono possedere solo l'abitazione principale e relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in essere alla data del primo gennaio dell'anno di imposizione;
 - l'abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione, gli aventi diritto devono inoltrare al Comune apposita attestazione, entro il 31/12/2015, allegando copia della certificazione medica rilasciata dalla competente commissione dell'ASL. La presente detrazione è cumulabile, se ne sussistono le condizioni, con quella del successivo punto b.;

- b. **detrazione di € 50,00**, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, ex articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011 e ex art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 27/2012, ivi comprese le unità immobiliari assimilate ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Regolamento IMU, se non in contrasto con la normativa vigente, nelle quali il nucleo familiare (composto dal soggetto passivo e da eventuali altri componenti) presenta un ISEE di valore pari o inferiore ad € 7.500,00. Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione, gli aventi diritto devono inoltrare al Comune apposita dichiarazione unica sostitutiva, entro il 31/12/2015, redatta secondo le forme e con i contenuti sanciti dall'INPS, allegando tutta la documentazione necessaria. La presente detrazione è cumulabile, se ne sussistono le condizioni, con quella del precedente punto a.

Detrazioni IMU

Le detrazioni IMU sono previste:

- per le abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale nella misura di € 200,00

VERSAMENTI

IMU –

Il versamento IMU può essere effettuato mediante modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo:

3912—abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)

3913—fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria catastale D (destinatario solo il Comune)

3925—fabbricati produttivi in categoria catastale D (destinatario lo Stato)

3930—fabbricati produttivi in categoria catastale D (per eventuale incremento del Comune)

3914—terreni (destinatario il Comune)

3916—aree fabbricabili (destinatario il Comune)

3918—altri fabbricati (destinatario il Comune)

3923—interessi da accertamento (destinatario il Comune)

3924—sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

TASI

Il versamento TASI può essere effettuato mediante modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo:



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80008770283 P.IVA 01466220280 cap 35021

Via Roma, 28 - ut@comune.agna.pd.it

PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net

3958 – abitazione principale e relative pertinenze

3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 – aree fabbricabili

3961 – altri fabbricati

3962 – interessi

3963 – sanzioni

SCADENZE

Versamenti IMU

Entro il 16 giugno 2017 con importo pari al 50 % dell'imposta dovuta.

Entro il 18 dicembre 2017 l'importo rimanente a conguaglio.

Versamenti TASI

Entro il 16 giugno 2017 con importo pari al 50 % dell'imposta dovuta.

Entro il 18 dicembre 2017 l'importo rimanente a conguaglio.

DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU, in quanto compatibili.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Tasso legale 2014, 1% - Tasso legale 2015, 0,5% - Tasso legale 2016, 0,2% - Tasso legale 2017, 0,1%)

E' possibile pagare entro il termine di 1 anno dalla scadenza, applicando sanzioni e interessi al tasso legale calcolato a giorni, purché la violazione non sia stata contestata dal Comune.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. **Ravvedimento Breve:** applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4. **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

ESEMPI SEMPLIFICATI DI CALCOLO:

1) Abitazione principale cat. A/2 con rendita catastale di € 700,00 e senza detrazioni

Rendita € 700,00 + 5% = rendita catastale rivalutata € 735,00

Rendita catastale rivalutata € 735,00 x 160 = base imponibile € 117.600,00

Base imponibile € 117.600,00 x aliquota tasi 2,50‰ = imposta netta TASI € 294,00 (codice tributo 3958)

2) Seconda abitazione cat. A/2 con rendita catastale di € 700,00

Rendita € 700,00 + 5% = rendita catastale rivalutata € 735,00

Rendita catastale rivalutata € 735,00 x 160 = base imponibile € 117.600,00

Base imponibile € 117.600,00 x aliquota imu 9,60‰ = imposta netta annua IMU € 1.129,00 (codice tributo 3918)

3) capannone industriale cat D con rendita catastale di € 1.000,00

Rendita € 1.000,00 + 5% = rendita catastale rivalutata € 1.050,00

Rendita catastale rivalutata € 1.050,00 x 65 = base imponibile € 68.250,00

Base imponibile € 68.250,00 x aliquota 7,60‰ = imposta netta annua IMU € 519,00 (codice tributo 3925) Base imponibile € 68.250,00 x aliquota 2,00‰ = imposta netta annua IMU € 137,00 (codice tributo 3930)



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80008770283 P.IVA 01466220280 cap 35021

Via Roma, 28 - ✉ ut@comune.agna.pd.it

PEC: agna.pd@cert.ip-veneto.net

SERVIZI DISPONIBILI

SERVIZIO TELEFONICO

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30



COMUNICAZIONI RICHIESTE

tramite il collegamento reperibile sul sito web: www.comune.agna.pd.it
alla seguente icona



IUC 2017 CALCOLATORE

tramite il collegamento reperibile sul sito web: www.comune.agna.pd.it



SPORTELLO CONTRIBUENTI

**date e orari presso le sedi comunali di
AGNA**

Bagnoli di Sopra e Candiana

reperibile sul sito web www.comune.agna.pd.it